



TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Nel procedimento iscritto al n. [redacted] dell'anno 2017 RG. Esec. promosso da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.

CONTRO

[redacted]
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- letti gli atti;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19/04/2017;
- preso atto della circostanza che il Sig. [redacted] ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la presente procedura esecutiva promossa da Riscossione Sicilia s.p.a., con atto di pignoramento notificato al debitore esecutato in data 25/11 – 14/12/2016 ed al terzo pignorato, INPS – Agenzia di Misilmeri;
- ritenuto che con la predetta opposizione, il Sig. [redacted] ha eccepito l'impignorabilità delle somme dovute dal terzo, INPS, a titolo di pensione ordinaria di invalidità;
- considerato, tuttavia, che il Sig. [redacted] ha dichiarato di avere presentato, in data 07/02/2017, dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ex art. 6 del D.L. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, per un importo complessivo di € 16.944,83;
- preso atto dell'atto di rinuncia da parte di Riscossione Sicilia s.p.a., notificato al Sig. [redacted] con il quale la società creditrice ha dichiarato di

Tribunale di Termini Imerese



rinunciare al pignoramento promosso in danno del debitore esecutato, portante il n. 69/2017 R.G.Es.;

- ritenuto che, a seguito della predetta rinuncia, il pignoramento presso terzi promosso in danno del Sig. [REDACTED] deve essere dichiarato inefficace e, pertanto, deve essere estinto;

- ritenuto, tuttavia, che Riscossione Sicilia s.p.a. aveva pignorato – in danno del debitore esecutato - somme dovute a titolo di emolumenti pensionistici, senza rispettare il minimo vitale che oggi è pari ad € 672,78;

- ciò posto, in applicazione del principio della soccombenza, Riscossione Sicilia s.p.a. deve essere condannata al pagamento in favore del Sig. [REDACTED] al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

P.Q.M.

- dichiara estinto il procedimento esecutivo promosso da Riscossione Sicilia s.p.a. in danno del Sig. [REDACTED]

- condanna Riscossione Sicilia s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del Sig. [REDACTED], delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 1.600,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

- ordina all'INPS, Agenzia di Misilmeri, di procedere in favore del Sig. [REDACTED] all'immediato pagamento di tutte le somme sottoposte a pignoramento per la presente procedura.

Si comunichi.

Termini Imerese, 25/04/2017



Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Margherita Urso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44

